SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Trento

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 199

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 1º agosto 2008.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

08A05862

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 200

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 17 luglio 2008.

Approvazione della graduatoria degli interventi finalizzati alla formazione professionale degli Italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea presentati ai sensi dell'Avviso 1/2007 del 30 luglio 2007.

08A05735

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 2008.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, il dott. Sandro Naccarelli, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore industria, su designazione della Confapi;

Vista la nota n. 1843-1.2 in data 13 maggio 2008, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la Confapi ha designato il dott. Massimo Paniccia, in sostituzione del dott. Sandro Naccarelli, collocato in quiescenza;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Massimo Paniccia è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore industria, in sostituzione del dott. Sandro Naccarelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 380

08A06062

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Maratea e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati eletti il consiglio comunale di Maratea (Potenza) ed il sindaco, nella persona del sig. Francesco Ambrosio;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 12 del 30 giugno 2008, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di Maratea;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maratea (Potenza) è sciolto.

Il dott. Luca Rotondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Maratea (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Ambrosio.

Successivamente, in data 4 giugno 2008, sette consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 12 del 30 giugno 2008 da nove componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 21659/E.L./Area II del 2 luglio 2008

adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maratea (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luca Rotondi.

Roma, 1° agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06063

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 aprile 2008.

Inclusione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/40/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto i regolamenti della Commissione n. 451/2000 e n. 1490/2002 che fissano le disposizioni per l'attuazione della terza fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e stabiliscono l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche le sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron, da valutare al fine della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto che i suddetti regolamenti hanno designato l'Austria quale Stato membro relatore della sostanza attiva amidosulfuron ed il Regno Unito quale Stato membro relatore della sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato che le relazioni di valutazione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron sono state esaminate dagli Stati membri e successivamente sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporti di riesame;

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/40/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate per le sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti *A* e *B* dell'allegato al presente decreto;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron sono iscritte, fino al 31 dicembre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 aprile 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron e nicosulfuron posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron e nicosulfuron, presentano al Ministero della salute, entro il 31 ottobre 2008 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

In entrambi i casi previsti i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono indicare il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata nei tempi stabiliti, per permettere al Ministero della salute di procedere con le verifiche previste dalle procedure comunitarie.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron e nicosulfuron per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 ottobre 2008, agli adempimenti di cui al comma 2 si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° novembre 2008; il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2009; il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente amidosulfuron e nicosulfuron come uniche sostanze attive o associata ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 ottobre 2008 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 ottobre 2010. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 ottobre 2012 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte *B* dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 ottobre 2008, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 ottobre 2010, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° novembre 2010; il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° novembre 2012 il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto è consentita fino al 31 ottobre 2009.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente decreto è consentita fino al 30 aprile 2010.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente decreto, è consentita fino al 31 ottobre 2011.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del presente decreto, è consentita fino al 31 ottobre 2013.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron a seguito della sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 307

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I del Decreto Legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
175	Amidosulfuron CAS n.120923-37-7 CIPAC n. 515	3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-methyl-N-methylsulfonyl-aminosulfonyl) urea oppure 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesyl(methyl) sulfamoylurea	>970 g/kg	1°novembre 2008	31 dicembre 2018	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron per usi diversi dal trattamento di prati e pascoli, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'amidosulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. In questa valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee a causa del rischio di contaminazione di tali acque con prodotti di degradazione quando la sostanza attiva è impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche, — la protezione delle piante acquatiche. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, ove necessario, misure di riduzione dei rischi, ad esempio zone tampone. Per la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari si deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
176	Nicosulfuron n. CAS 111991-09-4 n. CIPAC n. 709	2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl) sulfamoyl]-N,N-dimethylnicotinamide oppure 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamoyl-2-pyridylsulfonyl) urea	≥ 930 g Kg	1° novembre 2008	31 dicembre 2018	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del nicosulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. In questa valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione: — alla possibile esposizione dell'ambiente acquatico al metabolita DUDN laddove il nicosulfuron sia impiegato in regioni sensibili dal punto di vista delle condizioni del suolo, — alla protezione delle piante acquatiche e a garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione dei rischi, ad esempio zone tampone, — alla protezione delle piante non bersaglio e a garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione del rischio come una zona cuscinetto interna non trattata, — alla protezione delle acque sotterranee e delle acque di superficie in zone vulnerabili dal punto di vista del suolo e delle condizioni climatiche. Per la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari si deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

08A06066

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 agosto 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Albena».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 10 agosto 2005 dall'Impresa Aifar Agrochimica S.r.l. con sede legale in via Bazzano, 12 - Ronco Scrivia (Genova) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: ALBENA;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 8 aprile 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: β-NOA - NAD - NAA;

Vista la nota dell'Ufficio in data 19 giugno 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 25 giugno 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Diachem S.p.a. - Caravaggio (Bergamo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'Impresa Aifar Agrochimica S.r.l. con sede legale in via Bazzano, 12 - Ronco Scrivia (Genova) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato ALBENA con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 500.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Diachem S.p.a. - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreto del 26 marzo 1987 e 5 febbraio 2007.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12905.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 5 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ALBENA

FITOREGOLATORE IN POLVERE AD AZIONE POLIVALENTE
ANTICIPA LA FIORITURA, STIMOLA L'ALLEGAGIONE, RIDUCE I DANNI DA GRANDINE E GELO, AUMENTA LA PEZZATURA DEI FRUTTI E NE ANTICIPA LA MATURAZIONE

COMPOSIZIONE
- ß-NOA (acido ß-naftossiacetico) puro .... g 1,8
- NAD (Amide dell'Acido naftilacetico) puro .... g 1,5
- NAA (Acido alfa-naftilacetico) puro .... g 0,5
- Coformulanti q.b. a ....g 100

IRRITANTE

AIFAR AGROCHIMICA S.r.l.
Via Bazzano, 12 – Ronco Scrivia (GE) Tel 010 9350267

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
DIACHEM S.p.A. – Caravaggio (BG)

Taglie: g 500

Partita n°.....

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea. Terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ DI IMPIEGO
ALBENA è un prodotto ad azione allegante, stimolante e per ridurre i danni da gelo e grandine. Il prodotto basato su tre principi attivi di natura auxinica, consente di intervenire su un ampio spettro di colture quali melo, pero, pesco fragola, olivo, pomodoro, zucchino, peperone, melanzana, colture floricole e ornamentali.
Impiego come allegante
ALBENA viene impiegato in fase di fioritura alla dose di 50-70 g per 100 litri d'acqua ripetendo il trattamento in corrispondenza delle fioriture successive per le varietà rifiorenti o intervenendo a intervalli regolari distanziati di una settimana.
Impiego come stimolante dell'accrescimento, per l'aumento della pezzatura e la precocità della crescita
Applicare sui frutti alla dose di 50-70 g per 100 litri d'acqua
Sulle piante da fiore e ornamentali trattamenti regolari alla dose di 50 g per 100 litri d'acqua permettono un anticipo della fioritura e un'accelerazione della crescita.
Impiego contro gli stress, da gelo e grandine
In caso di gelate intervenire subito con due trattamenti ravvicinati nell'arco di 2-3 giorni.
COMPATIBILITÀ
Non si consiglia la miscela con prodotti fitosanitari.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 gg per melo, pero, pesco, olivo; 27 gg per fragola; 7 gg per zucchino, pomodoro, peperone, melanzana.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

08A06065

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° agosto 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Cilento» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Campania, su istanza delle organizzazioni di categoria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento», corredata del parere favorevole della citata regione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata «Cilento», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Cilento».

Art. 3.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto le partite di vino a denominazione di origine controllata «Cilento» Aglianico di cui al decreto 3 maggio 1989 e successive modifiche, provenienti dalle campagne vendemmiali 2007/2008 e precedenti, possono utilizzare la qualificazione «riserva» purché le medesime partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione all'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Cilento», è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

All'allegato *A* sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento», a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CILENTO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cilento» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

«Cilento» rosso;

«Cilento» rosato;

«Cilento» bianco;

«Cilento» Aglianico anche con la menzione «riserva»;

«Cilento» Fiano.

Art. 2.

Il vino «Cilento» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:

Aglianico: 60-75%;

Piedirosso e/o Primitivo: 15-20%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno presenti fino a un massimo del 25%.

Il vino «Cilento» rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:

Sangiovese: 70-80%;

Aglianico: 10-15%;

Primitivo e/o Piedirosso: 10-15%;

possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 10%.

Il vino «Cilento» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:

Fiano: 60-65%;

Trebbiano toscano: 20-30%;

Greco bianco e/o Malvasia bianca: 10-15%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 10%.

Il vino «Cilento» Aglianico deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aglianico per almeno l'85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nell'ambito aziendale fino a un massimo del 15%.

Il vino «Cilento» Fiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dai vigneti costituiti dal vitigno Fiano per almeno l'85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende in tutto o in parte i seguenti comuni in provincia di Salerno:

Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioì Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Ornignano, Orna, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloniosa, Rofrano, Rutino, Salento, S.Giovanni a Piro, S.Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mar Tirreno (foglio 198 III SO.) la linea di delimitazione segue lo stesso fino a Varco Cilentano posto a quota 25. Qui imbocca la strada che congiunge tale località con la strada statale n. 166 e la percorre per tutta la sua lunghezza, passando prima per Casa Rossa e poi per Casa Chiorbo (35 metri s.l.m.). Raggiunge, quindi, la strada statale numero 166 in prossimità del km 2,6 a quota 35 e la segue fino al km 3 circa in direzione Roccadaspide. Qui l'abbandona per proseguire la provinciale per Capaccio che percorre fino all'incrocio di questa con il confine che separa i comuni di Capaccio e Trentinara, confine che risale fino al vertice nord. Il limite della zona di produzione coincide, poi, con il confine nord dei comuni di Trentinara, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio; Campora, Novi Veglia, Rofrano, Torre Orsaia, Morigerati, Tortorella e li ingloba per intero. Segue, poi, dirigendosi verso il mare, il confine regionale. A sud l'area è delimitata dal mar Tirreno fino alla Torre del Telegrafo sita in comune di Ascea. Da questo punto la linea di delimitazione segue la curva di livello 25 fino a raggiungere l'imbocco della galleria ferroviaria lato Salerno. Segue, poi, la linea ferroviaria fino alla galleria sotto cui passa la strada statale n. 447 tra il km 60 e il km 59, dove imbocca la strada statale su indicata in direzione Salerno seguendola fino alla località Bosco a quota 3, presso il km 59. Qui lascia la statale stessa per seguire la strada comunale Bosco-Scifro-Stampella fino all'incrocio con la provinciale che collega la strada statale n. 447, con Ceraso in località Stampella. Segue la stessa fino al confine del comune di Ceraso presso la località Vigna della Corte. Risale, poi, il confine tra i comuni di Ceraso e Ascea fino alla confluenza di questo con il confine di Castelnuovo Cilento che percorre fino alla linea ferroviaria. Risale questa fino alla località Vallo Scalo dove l'abbandona per risalire per breve tratto il confine tra i comuni di Castelnuovo Cilento e Casalvelino. Segue poi il confine tra i comuni di Salento e Casalvelino e i comuni di Omignano e Casalvelino. Percorre questo fino all'incrocio con la provinciale pedemontana che la segue escludendo le località Verduzzo, Conca d'Oro, Isca Lunga. Nei pressi dell'inclusa località Torricelli la lascia per percorrere interamente nell'ordine la strada comunale «Santa Maria ad Nives» e «Rungi» fino all'imbocco di quest'ultima con la provinciale che segue in direzione Casalvelino Marina. Imbocca, successivamente, presso il km 53 la strada statale n. 267 e la segue fino al bivio per la Marina di Casalvelino che percorre fino al demanio. Da qui segue la costa fino al punto di partenza alla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mare Tirreno.

Art. 4.

Le condizioni ambientali della coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento» rosso, rosato, bianco, Aglianico e Fiano devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche tradizionali di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione, di natura preferibilmente silicio-calcarei ubicati a un'altitudine non superiore a 450 metri s.l.m., a eccezione del comune di Moio della Civitella per il quale il limite è posto a metri 550. Sono esclusi gli arenili, le spiagge e le pianure di fondovalle. I sesti di impianto le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve da mosto e del vino. Sono vietate le forme di allevamento espanse su tetto orizzontale ed è vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima per ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cilento» sono i seguenti:

Tipologia	Produzione max uva/ha T	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
«Cilento» rosso	10	11,00
«Cilento» rosato	10	10,50
«Cilento» bianco	10	10,50
«Cilento» Aglianico (anche riserva)	10	11,50
«Cilento» Fiano	10	11,50

La resa massima delle uve per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata a detto limite attraverso un'accurata cernita delle uve.

La produzione, comunque, non deve superare del 20% il limite massimo.

La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate sull'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone delimitate.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, e secondo le moderne tecniche enologiche atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Cilento» rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo delle uve pigiate dopo una limitata macerazione.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cilento» Aglianico deve essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di almeno dodici mesi con decorrenza dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino «Cilento» Aglianico sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a trentasei mesi, di cui almeno dodici in botte, a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia, può portare sull'etichetta la qualificazione «riserva».

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Cilento» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Cilento» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: delicato, asciutto;

acidità totale minima: 5 gr/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%vol;

estratto non riduttore minimo: 19 gr/l;

«Cilento» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: caratteristico;

sapore: armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 17 gr/l;

«Cilento» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato caratteristico;

sapore: fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15 gr/l;

«Cilento» Aglianico:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, corposo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%vol;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20 gr/l;

«Cilento» Aglianico riserva:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, corposo, sapido, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.

«Cilento» Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino «Cilento» Aglianico deve figurare l'annata di produzione delle uve.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CILENTO BIANCO	B249	X	888	1	X	X	A	0	X
CILENTO ROSATO	B249	X	999	3	X	X	A	0	X
CILENTO ROSSO	B249	X	999	2	X	X	A	0	X
CILENTO AGLIANICO	B249	X	002	2	X	X	A	0	X
CILENTO AGLIANICO RISERVA	B249	X	002	2	A	X	A	1	X
CILENTO FIANO	B249	X	081	1	X	X	A	0	X

08A06071

DECRETO 4 agosto 2008.

Proroga al 31 dicembre 2008 dell'utilizzazione da parte di «CCPB S.r.l.» delle etichette autorizzate dal «Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici s.c. a r.l.».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2007 prot. n. 26023, che autorizza l'organismo di controllo «CCPB S.r.l.», con sede in Bologna, via Jacopo Barozzi n. 8, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto in particolare l'art. 4 del sopra citato decreto ministeriale che concede a «CCPB S.r.l.», al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate dal «Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici s.c. a r.l.», di poter autorizzare gli operatori all'impiego delle stesse fino al 30 giugno 2008;

Vista l'istanza presentata da «CCPB S.r.l.» in data 18 aprile 2008 con la quale l'organismo di controllo «CCPB S.r.l.» chiede al Ministero una proroga del termine sopraindicato al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che «CCPB S.r.l.» resta l'unico soggetto responsabile sul controllo del corretto impiego delle etichette riportanti la vecchia dicitura «Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici s.c. a r.l.» e sulla conformità del prodotto così etichettato alle disposizioni previste al regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche e/o integrazioni;

Considerato il parere positivo a tale proroga espresso dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo nel corso della riunione dell'11 luglio 2008;

Ritenuto pertanto di concedere a «CCPB S.r.l.» l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2008 al fine di consentire un ulteriore periodo di smaltimento delle etichette a suo tempo autorizzate dal «Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici s.c. a r.l.»;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione, prevista all'art. 4 del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007 prot. n. 26023, per l'utilizzazione da parte di «CCPB S.r.l.» delle etichette autorizzate dal «Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici s.c. a r.l.», è prorogato, definitivamente, al 31 dicembre 2008.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

08A06064

DECRETO 4 agosto 2008.

Modifica del decreto 8 marzo 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto dell'8 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 67 del 21 marzo 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Vista la nota del 24 luglio 2008, numero di protocollo 3936, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 24 luglio 2008, numero di protocollo 3936;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 8 marzo 2007 alla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 luglio 2008, numero di protocollo 3936 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

08A06086

DECRETO 4 agosto 2008.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 737/2005 della Commissione del 13 maggio 2005, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela Ricotta Romana DOP, con sede in Roma, via Rodolfo Lanciani, 38, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origina protetta Ricotta Romana;

Vista la nota protocollo n. 3415 del 16 luglio 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 5 marzo 2008, con la quale il Consorzio di Tutela Ricotta Romana DOP, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origina protetta Ricotta Romana, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origina protetta Ricotta Romana; in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di Tutela Ricotta Romana DOP, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origina protetta Ricotta Romana;, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origina protetta Ricotta Romana che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di Tutela Ricotta Romana DOP, con sede in Roma, via Rodolfo Lanciani, 38, trasmesso con nota n. 3415 del 16 luglio 2008 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Ricotta Romana, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

08A06088

DECRETO 4 agosto 2008.

Modifica del decreto 22 febbraio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto il decreto ministeriale del 22 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 54 del 6 marzo 2007 con il quale alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Vista la nota del 22 luglio 2008, numero di protocollo 3820, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione di che trattasi, modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuto di dover riferire la protezione transitoria a livello nazionale concessa con il citato decreto ministeriale del 22 febbraio 2007, al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la suddetta nota del 22 luglio 2008, numero di protocollo 3820;

Considerato che tra le suddette modifiche apportate al disciplinare di produzione, in accordo con il Consorzio del «Formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» e in accoglimento delle richieste della Commissione UE, la denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» stata sostituita dalla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano»;

Ritenuto di dover riferire la protezione transitoria a livello nazionale accordata mediante il citato decreto ministeriale 22 febbraio 2007 alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano» anzichè alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello»;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto ministeriale del 22 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 54 del 6 marzo 2007, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 22 luglio 2008, numero di protocollo 3820 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 2.

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con il suddetto decreto ministeriale del 22 febbraio 2007, alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello» deve intendersi riferita alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

08A06089

DECRETO 7 agosto 2008.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «L.A.M. laboratorio analisi S.r.l.» autorizzato con decreto 18 agosto 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 202 del 31 agosto 2006, con il quale al laboratorio «L.A.M. laboratorio analisi S.r.l.», ubicato in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/E è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore leicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 17 luglio 2008, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 dicembre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 18 agosto 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «L.A.M. laboratorio analisi S.r.l.», ubicato in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/E è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli Totali	MPLAM A001 rev. 2 2005

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

08A06087

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 14 luglio 2008.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di Trento emanato con decreto rettorale n. 316 del 30 aprile 2004 e, in particolare, gli articoli 38 e 39;

Vista la delibera assunta in data 13 marzo 2008 dal consiglio di amministrazione integrato - ai sensi dell'art. 40 della legge n. 590/1982, in merito all'approvazione delle modifiche di statuto.

Acquisito, secondo quanto previsto dall'art. 40 della legge n. 590/1982, il parere della provincia autonoma di Trento espresso nella seduta della giunta provinciale del 29 aprile 2008, registro delibera 1080, protocollo n. 28.

Preso atto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca con propria nota del 30 giugno 2008, protocollo n. 1732 e delle successive rettifiche in relazione al carattere residenziale dell'ateneo che comporta per gli accessi l'applicazione della legge istitutiva 14 agosto 1992, n. 590;

Ritenuto di fare propria l'osservazione ministeriale riferita all'art. 1, comma 5: «Aggiungendo la locuzione - nel rispetto delle norme vigenti -»;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

1. A far data dal presente decreto è emanato lo statuto dell'Università degli studi di Trento, secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente decreto (allegato 1).

Trento, 14 luglio 2008

Il rettore: BASSI

ALLEGATO 1

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione e autonomia dell'università

1. L'Università di Trento, di seguito denominata università, è dotata di speciale autonomia, secondo i principi della legge 14 agosto 1982, n. 590 oltre che della legge 9 maggio 1989, n. 168, al fine di corrispondere alla particolare situazione autonomistica locale secondo la tradizione storica e la speciale tutela costituzionale che la garantisce.

2. Essa opera osservando le norme del presente statuto, dei regolamenti di ateneo e dei regolamenti interni di ciascuna struttura, proseguendo e sviluppando l'esperienza della Libera Università degli studi di Trento.

3. L'università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione.

4. L'università, per il raggiungimento delle proprie finalità, opera con il concorso degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale amministrativo e tecnico, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona, promuovendo le pari opportunità e valorizzando le differenze ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria.

5. L'Università ha sede in Trento e può istituire sedi decentrate in tutto il territorio della provincia, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2.

Funzione dell'università

1. L'università ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio, nonché la preparazione all'esercizio degli uffici e delle professioni.

2. L'università, sede primaria di ricerca e di formazione scientifica, promuove e coordina le attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze, la formazione permanente e l'aggiornamento professionale.

3. L'università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione della Costituzione e delle vigenti leggi. In tale ambito organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con altri enti.

4. L'università persegue l'alta qualità nella ricerca scientifica e nell'insegnamento e ne valuta il conseguimento attraverso il riconoscimento della comunità scientifico-accademica nazionale ed internazionale.

5. L'università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività universitarie, riconoscendo e valorizzando il contributo dei singoli, delle libere forme associative e di volontariato che concorrono in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di ateneo e delle singole strutture didattiche.

6. L'università concorre, nella propria autonomia, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio economico del territorio.

7. L'università promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, con particolare attenzione alle aree confinanti, anche mediante il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 3.

Organi centrali di ateneo

1. Sono organi centrali di ateneo:

a) il rettore;

b) il presidente del consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il senato la accademico;

e) la commissione per la ricerca scientifica;

f) il nucleo di valutazione;

g) il consiglio degli studenti;

h) il collegio dei revisori.

Art. 4.

Rettore

1. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

2. I candidati devono depositare la candidatura, il programma ed il *curriculum.* Programma, *curriculum* e candidature devono essere depositate nei termini indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni per consentire la pubblica discussione all'interno del corpo elettorale.

3. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori di ruolo;

b) al personale amministrativo e tecnico con contratto di lavoro dipendente. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle altre componenti. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;

c) ai membri del consiglio degli studenti;

d) al rappresentante dei dottorandi di ricerca in consiglio di amministrazione.

4. Il rettore viene eletto nelle prime tre votazioni a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nell'ultima votazione.

5. Il rettore è proclamato dal Ministro competente.

6. Il rettore esercita le funzioni demandategli dalla legislazione vigente, dal presente statuto e quelle delegategli dal consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 41, lettera *b),* della legge 14 agosto 1982, n. 590.

7. In particolare il rettore:

a. ha la rappresentanza legale dell'università;

b. emana i regolamenti e gli altri provvedimenti a carattere generale;

c. esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 in materia di finanziamento dell'università;

d. cura la realizzazione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;

e. garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno dell'ateneo;

f. propone al consiglio di amministrazione le linee, i criteri ed i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale;

g. predispone, coadiuvato dal e dalla commissione per la ricerca scientifica per le parti di loro competenza, il programma di sviluppo pluriennale e la proposta di bilancio di previsione annuale dell'ateneo, corredata da una relazione sulla programmazione;

h. ai fini della realizzazione delle attività di cui ai punti *f)* e *g)*, dispone e si avvale della valutazione della qualità delle attività didattiche, scientifiche e amministrativo-gestionali dell'ateneo secondo criteri e metodi coerenti con quanto indicato all'art. 2, comma 4 e all'art. 10, comma 2;

i. predispone, coadiuvato dal direttore generale i piani generali di organizzazione dei servizi d'ateneo;

j. può convocare riunioni congiunte del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica, in cui può anche proporre l'istituzione di sottocommissioni al fine di istruire e formulare proposte su temi di comune interesse alla didattica e alla ricerca;

k. predispone una relazione annuale sullo stato dell'ateneo da allegare al bilancio consuntivo con riferimento agli obiettivi raggiunti nell'anno precedente;

l. in caso di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;

m. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

8. Il rettore nomina tra i professori ordinari e straordinari dell'Università il pro-rettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

9. Il rettore può nominare, fra i professori di ruolo, altri pro-rettori e delegare proprie funzioni ad essi ed al pro-rettore vicario.

Art. 5.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da ventisette membri:

a) il rettore;

b) il pro-rettore vicario;

c) tre professori ordinari o straordinari;

d) tre professori associati;

e) tre ricercatori universitari;

f) due studenti;

g) un studente iscritto al dottorato di ricerca;

h) il direttore generale;

i) due membri del personale amministrativo e tecnico di ruolo;

j) un membro nominato dalla provincia autonoma di Trento;

k) un membro nominato dalla regione Trentino-Alto Adige;

l) un membro nominato dal comune di Trento;

m) un membro nominato dal comune di Rovereto;

n) due membri nominati dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica che non rivestano uffici di ruolo presso le università o istituti superiori;

o) un membro nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Trento;

p) due membri, nominati dalla provincia autonoma di Trento, uno su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative ed uno su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali degli imprenditori maggiormente rappresentative;

q) un membro nominato dall'istituto Trentino di cultura fondazione Bruno Kessler.

2. I membri di cui alle lettere da *j)* a *q)* non devono ricoprire posti di ruolo presso l'ateneo. I membri di cui alle lettere *c)*, -*d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *i)* sono eletti dalle rispettive categorie.

3. Può altresì far parte del consiglio di amministrazione per tutta la durata in carica del consiglio, un membro in rappresentanza di soggetti privati che si impegnano a contribuire al bilancio dell'università con l'erogazione di fondi non finalizzati, secondo criteri fissati dal consiglio stesso che tengano anche conto dell'entità dei contributi.

4. Al verificarsi della fattispecie prevista dal comma precedente, il numero dei componenti di cui alla lettera *e)* è aumentato di una unità.

5. La mancata designazione o elezione dei componenti di cui alle lettere *b)*, *j)*, *k)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)* non impedisce la costituzione ed il regolare funzionamento del consiglio.

6. È compito del rettore indire le elezioni delle componenti elettive, nonché convocare la prima riunione del consiglio di amministrazione.

7. Il consiglio di amministrazione dovrà essere convocato almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta il rettore o 1/4 dei consiglieri.

8. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale.

9. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni; le componenti elettive non possono essere riconfermate consecutivamente per più di una volta.

10. Le rappresentanze di cui alle lettere *f)* e *g)* sono rinnovate ogni biennio.

11. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della provincia autonoma di Trento.

Art. 6.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di programmazione generale dell'università.

2. Il consiglio:

a) approva su proposta del rettore le linee, i criteri ed i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale;

b) approva il programma di sviluppo e il bilancio di previsione, predisposto dal rettore in conformità all'art. 4, comma 7, lettera *g)*;

c) esprime, sentita la relazione del nucleo di valutazione, parere obbligatorio sulla relazione annuale del rettore sullo stato dell'ateneo e formula, sentito il consiglio degli studenti, parere obbligatorio riguardo alla relazione sulla programmazione del rettore;

d) su proposta del rettore, coadiuvato dal direttore generale, adotta i piani generali di organizzazione dei servizi d'ateneo;

e) approva il piano pluriennale per l'edilizia e i relativi aggiornamenti, di cui al successivo art. 31;

f) approva il bilancio consuntivo;

g) approva il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 24;

h) approva il regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 27;

i) determina annualmente il numero degli studenti ammessi all'università, di cui al successivo art. 35;

j) determina annualmente l'importo delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione alle facoltà, scuole e corsi;

k) determina l'indennità di funzione per le cariche istituzionali;

l) su proposta del presidente nomina i componenti del nucleo di valutazione e ne designa il presidente;

m) può istituire commissioni con poteri deliberanti in determinate materie;

n) svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dalla legislazione vigente, dalla legge 14 agosto 1982, n. 590 e dallo statuto.

Art. 7.

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il garante della speciale autonomia di cui gode l'Università degli studi di Trento, ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590 e del rispetto, da parte dell'università, del particolare ordinamento autonomistico locale.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto fra i membri di cui alle lettere da *j)* a *q)* del precedente art. 5, purché non appartenenti a personale universitario.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, su ordine del giorno formulato congiuntamente al rettore;

b) esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, in materia di finanziamento dell'università;

c) promuove, d'intesa con il rettore, la collaborazione con la regione Trentino-Alto Adige, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Trento e l'opera universitaria, nonché con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire l'attuazione del programma di sviluppo dell'università e di assicurare la attiva partecipazione della stessa alla crescita sociale e civile della comunità;

d) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e dai regolamenti dell'università.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dal rettore in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

Art. 8.

Senato accademico

1. Il senato accademico è presieduto dal rettore ed è composto dai presidi di facoltà; ad esso partecipa con voto consultivo il direttore generale che ha anche funzione di segretario.

2. Alle sedute del senato partecipano altresì, con voto deliberativo, due rappresentanti degli studenti, designati con le modalità indicate nel regolamento generale di ateneo, quando il senato:

a) approva i regolamenti di cui agli articoli 27, 28 e 29;

b) definisce i criteri del numero programmato;

c) formula proposte in materia di tasse universitarie;

d) approva il calendario delle attività didattiche e le procedure per l'iscrizione ai corsi;

e) approva l'offerta formativa annuale;

f) delibera in materia di mobilità internazionale degli studenti;

g) adotta indirizzi in materia di diritto allo studio e servizi agli studenti.

3. Il senato accademico delibera in materia di didattica e funge da organo consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla didattica.

4. Il senato, ai fini della predisposizione della programmazione dell'ateneo, e all'interno delle linee di indirizzo approvate dal consiglio di amministrazione, formula proposte sulla ripartizione delle risorse didattiche assegnate alle facoltà e sulla pianificazione e la ripartizione delle risorse di personale docente e ricercatore. Per la formulazione di queste ultime acquisisce il parere obbligatorio della commissione per la ricerca scientifica.

5. Approva le proposte di bando e di chiamata di docenti e ricercatori avanzate dalle facoltà.

6. Il senato esprime parere obbligatorio sul programma di sviluppo dell'ateneo e sul bilancio di previsione.

7. Al fine di ottenere una più flessibile ed efficace utilizzazione delle risorse di personale docente e ricercatore per le esigenze didattiche, di ricerca e di organizzazione e al fine di conseguire una più uniforme distribuzione dei carichi di lavoro, il senato, in seduta congiunta con la commissione per la ricerca scientifica, individua i criteri di massima per l'organizzazione dell'attività didattica, dell'impegno didattico, scientifico e organizzativo dei docenti e della relativa verifica.

8. Approva il regolamento di cui al successivo art. 28.

9. Esprime parere obbligatorio sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 24, sul regolamento generale di ateneo, di cui al successivo art. 27 e sulle modifiche degli stessi.

10. Esercita il controllo preventivo sui regolamenti delle strutture didattiche previsti dal successivo art. 29. Il senato può rinviare le proposte con richiesta motivata di riesame.

11. Esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 9.

Commissione per la ricerca scientifica

1. La commissione per ricerca scientifica è presieduta dal rettore ed è composta dai direttori di dipartimento, dal presidente del consiglio di biblioteca e da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico eletto ogni quattro anni. ad essa partecipa il direttore generale, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

2. La commissione per la ricerca scientifica è organo di programmazione, anche pluriennale, delle attività di ricerca dell'università e funge da organo consultivo del rettore e del consiglio di amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla ricerca.

3. Ai fini della predisposizione della programmazione dell'ateneo, e all'interno delle linee di indirizzo approvate dal consiglio di amministrazione, la commissione per la ricerca scientifica formula proposte sulla pianificazione delle attività di ricerca e la distribuzione delle risorse ad essa necessarie.

4. La commissione esprime parere obbligatorio sulle proposte per la pianificazione e la ripartizione delle risorse di personale docente e ricercatore formulate dal senato accademico.

5. La commissione si riunisce in seduta congiunta con il senato accademico per le attività di cui all'art. 8 comma 7.

6. Esprime parere obbligatorio sul regolamento generale di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 24 e sul regolamento generale di ateneo di cui al successivo art. 27.

7. Esercita il controllo preventivo sui regolamenti delle strutture scientifiche di cui al successivo art. 30. La commissione può rinviare le proposte con richiesta motivata di riesame.

Art. 10.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione valuta l'andamento della gestione dell'ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al consiglio stesso.

2. In particolare il nucleo:

a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici dell'ateneo;

b) valuta il corretto utilizzo delle risorse, la produttività ed il perseguimento della qualità della ricerca e della didattica, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

c) valuta l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualità posti in essere dal rettore;

d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal consiglio di amministrazione.

3. Il nucleo formula una relazione almeno annuale sulla conduzione dell'ateneo, contenente i risultati delle attività di cui al comma 2, che sottopone al consiglio di amministrazione.

4. Il nucleo esercita ogni altro compito affidatogli dalla normativa vigente.

5. Al nucleo vengono assicurati:

a) l'autonomia operativa;

b) le risorse necessarie allo svolgimento della sua attività;

c) il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

6. Nella sua attività di valutazione, il nucleo può avvalersi, per particolari esigenze, dell'apporto di esperti esterni, comprese le società di revisione. All'atto della nomina il consiglio determina il compenso da attribuire ai componenti del nucleo.

7. Il nucleo di valutazione è composto da almeno cinque membri di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e di cui almeno due non dipendenti dall'ateneo.

8. Le modalità di funzionamento del nucleo sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è organo di coordinamento dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo e nei consigli delle facoltà.

2. Il consiglio è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *f)*;

b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico di cui all'art. 8, comma 2;

c) i rappresentanti degli studenti nel consiglio della biblioteca di ateneo;

d) due studenti eletti da e fra i rappresentanti degli studenti nei consigli di ciascuna facoltà come da apposito regolamento.

3. Il consiglio:

a) può richiedere agli organi di governo la conduzione di indagini conoscitive su qualunque questione riguardante l'attività didattica, i servizi agli studenti, il diritto allo studio e le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)* della legge n. 341/1990 e successive modificazioni;

b) esprime parere obbligatorio sulla relazione del rettore di cui all'art. 4, comma 7, lettera *g)*.

4. Le adunanze del consiglio degli studenti sono pubbliche.

5. L'attività del consiglio degli studenti è disciplinata da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

STRUTTURE ED ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 12.

Strutture didattiche e di ricerca dell'università

1. Sono strutture didattiche dell'università le facoltà.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può istituire altre strutture didattiche, ivi comprese scuole interfacoltà e interateneo, disciplinandone il funzionamento nel regolamento generale di ateneo.

3. L'elenco delle facoltà e delle altre strutture didattiche è individuato nel regolamento didattico di ateneo di cui all'art. 28.

4. Le richieste di istituzione e riorganizzazione delle strutture didattiche devono essere formulate con riguardo alle risorse disponibili, alle prospettive del mercato del lavoro, nonché alle esigenze culturali e sociali anche della comunità locale.

5. Sono strutture di ricerca dell'università i dipartimenti.

6. Al fine di promuovere in via permanente la ricerca in aree innovative e di sviluppare progetti di rilevante impegno scientifico di durata almeno triennale, l'università può istituire altre strutture di ricerca che coinvolgono più dipartimenti.

7. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle altre strutture di ricerca sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

8. L'elenco dei dipartimenti e delle altre strutture di ricerca è riportato nell'annessa tabella *A)*. Le variazioni della tabella *A)* sono approvate dal consiglio di amministrazione su proposta della commissione per la ricerca scientifica ricerca e non costituiscono modifica di statuto.

9. L'università istituisce ed organizza scuole di dottorato di ricerca, disciplinandone il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 13.

F a c o l t à

1. La facoltà:

a) indirizza e coordina le attività didattiche, programmando l'utilizzo delle risorse e stabilendo la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori e dei ricercatori nell'ambito di criteri di massima stabiliti dal senato accademico e dalla commissione per la ricerca scientifica, coadiuvata dai dipartimenti ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera *b)*;

b) al fine di coordinare la programmazione delle attività didattiche con quella delle attività di ricerca, effettua le attività di cui al comma *a)* sentiti i dipartimenti interessati acquisendone il parere;

c) esercita tutte le altre attribuzioni ad essa demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti;

2. Il consiglio di facoltà approva il regolamento di facoltà secondo le procedure di cui all'art. 29.

3. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

4. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà. Ha la vigilanza sulle attività che fanno capo alla facoltà, garantendo l'ordinato e regolare svolgimento della funzione didattica.

5. Il preside è eletto dai componenti il consiglio di facoltà nella composizione di cui al comma 9, del presente articolo, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, ed è nominato con decreto del rettore.

6. Il preside dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

7. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un Preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

8. Il preside vicario è nominato con decreto del rettore.

9. Il consiglio di facoltà può istituire un consiglio di presidenza e può attivare consigli di corso di studio e di area, le rispettive composizioni e funzioni sono determinate dal regolamento di facoltà.

10. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori di ruolo della facoltà; da una rappresentanza degli studenti in numero pari ad 1/5 rispetto ai professori di ruolo fino ad un massimo di 8, e comunque non inferiore a 3; da 2 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

11. La durata del mandato del consiglio di presidenza e del preside vicario coincidono con quella del preside.

Art. 14.

Comitato paritetico per la didattica

1. In ogni facoltà è istituito il comitato paritetico per la didattica. È compito del comitato sovraintendere alla funzionalità delle attività didattiche, esprimere pareri sulla qualità delle stesse e dei servizi forniti agli studenti, nonché in materia di diritto allo studio.

2. Il comitato presenta annualmente al consiglio di facoltà ed al rettore una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti.

3. Il comitato è composto da tre docenti, tra i quali il preside di facoltà, da tre studenti scelti tra i rappresentanti eletti in consiglio di facoltà e designati secondo modalità stabilite da apposita regolamentazione.

Art. 15.

Dipartimenti

1. Il Dipartimento è struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.

2. È compito del dipartimento:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca, anche mediante contratti e convenzioni;

b) coadiuvare le facoltà nella programmazione dell'utilizzo delle risorse secondo quanto disposto all'art. 13, comma 1;

c) organizzare le attività didattiche relative alle scuole di dottorato di ricerca e, d'intesa con le facoltà, le attività di formazione permanente.

3. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo e tecnico dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento.

4. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio.

5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta qualora costituita e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

6. Il direttore è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno dai componenti il consiglio ed è nominato con decreto del rettore.

7. Il direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

8. Il direttore designa fra i professori un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore e dura in carica per la durata del mandato del direttore.

9. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo.

10. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo. Ne fanno parte, inoltre, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

11. Il consiglio può istituire una giunta di dipartimento quale organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e il segretario amministrativo. La composizione della giunta, la durata del suo mandato e le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinati dal regolamento del dipartimento.

12. Il dipartimento esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti e delibera il proprio regolamento secondo le procedure di cui all'art. 30.

Art. 16.

Centri di servizio

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica, a seconda delle rispettive competenze, delibera la costituzione di centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti, le facoltà e le strutture amministrative, nonché per la gestione e per l'utilizzo di strumentazione comune a più strutture didattiche e di ricerca.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

Art. 17.

Centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue

1. Le attività finalizzate all'apprendimento delle lingue sono gestite da un centro interfacoltà.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, stabilisce le norme per l'organizzazione, la gestione e l'utilizzo del centro, in relazione alle esigenze delle facoltà, dei corsi di laurea e di diploma.

3. Per il conseguimento delle finalità del centro possono essere stipulate convenzioni e contratti con enti e privati.

Art. 18.

Sistema bibliotecario di ateneo

1. Il sistema bibliotecario di ateneo è un centro unitario di servizi. È compito del sistema bibliotecario di ateneo assicurare:

a) l'acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l'aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell'Università degli studi di Trento;

b) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca;

c) l'estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell'informazione bibliografica in rete.

2. Sono organi della biblioteca:

a) il presidente del consiglio di biblioteca;

b) il consiglio di biblioteca.

3. Con apposito regolamento emanato dal rettore, il consiglio di amministrazione stabilisce, previo parere della commissione per la ricerca scientifica, del senato accademico e del consiglio di biblioteca, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della biblioteca e dei suoi organi.

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19.

Strutture tecniche ed amministrative

1. L'università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e trasparenza.

2. L'università, nell'ambito della propria autonomia, adotta un piano di organizzazione dei servizi individuando le attribuzioni del personale dirigente, amministrativo e tecnico necessario al perseguimento dei fini istituzionali, con delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca.

Art. 20.

Direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile degli uffici e dei servizi di ateneo ed esplica l'attività di direzione e controllo del personale amministrativo e tecnico. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

2. Il direttore generale:

a) coadiuva il rettore e gli organi accademici nell'esercizio delle loro funzioni, formulando proposte ed esprimendo pareri nell'ambito delle proprie competenze;

b) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal rettore, dal consiglio di amministrazione e dagli organi accademici;

c) d'intesa con il rettore ed in attuazione dei piani generali di organizzazione approvati dal consiglio di amministrazione, adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ed attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti;

d) predispone annualmente una relazione sull'attività e lo stato della struttura amministrativo-gestionale dell'ateneo e la sottopone al rettore.

3. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente delle università, a dirigente di altra amministrazione pubblica ovvero anche ad estranei alla amministrazione pubblica che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali.

4. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai cinque anni ed è rinnovabile. Per gravi motivi, il direttore generale può essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

5. Il direttore generale può conferire l'incarico di direttore generale vicario, scegliendolo fra i dirigenti e i titolari di funzioni dirigenziali dell'università.

6. Il direttore generale vicario sostituisce il direttore generale in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

Art. 21.

Funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza statale, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici e secondo le direttive del direttore generale, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitando autonomi poteri di spesa. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati, riferendone annualmente al direttore generale.

2. Il direttore generale d'intesa con il rettore, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti anche non di qualifica dirigenziale, purché in possesso di un diploma di laurea specialistica o titolo equipollente, di particolare e comprovata qualificazione professionale e nel rispetto della disciplina vigente.

Art. 22.

Progetti finalizzati all'efficienza ed all'efficacia dei servizi

1. Per la realizzazione di progetti volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali mediante il coinvolgimento del personale, possono essere stanziate risorse sul bilancio universitario.

2. La metodologia ed i criteri mediante i quali si dà attuazione ai progetti, sono indicati dal consiglio di amministrazione con apposita regolamentazione.

Art. 23.

Copertura assicurativa e patrocinio legale degli amministratori e dei dipendenti per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio

1. L'università può accendere un'assicurazione per la copertura assicurativa da responsabilità civile verso terzi, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, a favore dei dipendenti e degli amministratori. Nel Regolamento generale di ateneo sono stabiliti i limiti e le modalità della copertura assicurativa.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 l'università può rimborsare le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti e degli amministratori nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalità e i limiti di tale onere, il regolamento generale d'ateneo dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente e dall'amministratore tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 24.

Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'università sono disciplinati dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, la commissione per la ricerca scientifica, le facoltà ed i dipartimenti.

3. Esso è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure di cui all'art. 43, legge 14 agosto 1982, n. 590.

Art. 25.

Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia finanziaria

1. È attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti previsti dal regolamento di cui all'art. 24 ai dipartimenti, alle facoltà e, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica, ad altre strutture didattiche e di ricerca.

Art. 26.

Sistema di controllo

1. Il controllo sulla gestione contabile-amministrativa è demandato ad un collegio dei revisori dei conti nominato e composto secondo quanto previsto dall'art. 44 - ultimo comma - della legge 14 agosto 1992, n. 590. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni.

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 27.

Regolamento generale di ateneo

1. Il regolamento generale di ateneo fissa le norme relative alla organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi centrali di governo di cui al precedente titolo II, alle modalità di istituzione e disattivazione delle strutture di ricerca e ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e dei centri di cui al precedente titolo III. Stabilisce le modalità di elezione degli organi centrali di governo di cui al titolo II, delle rappresentanze in essi presenti e determina i criteri e le modalità di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Università.

2. Il regolamento generale di ateneo, approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il senato accademico, la commissione per la ricerca scientifica, i consigli di facoltà e di dipartimento, è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11.

Art. 28.

Regolamento didattico di ateneo

1. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'università rilascia titoli ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché le attività formative di cui all'art. 6, comma II della citata legge.

2. Il regolamento didattico di ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 11 della citata legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 29.

Regolamenti delle strutture didattiche

1. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo, nonché dal regolamento didattico.

2. I regolamenti delle facoltà, dei corsi di studio e di area e delle scuole di specializzazione sono approvati dai consigli di tali strutture, a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art. 30.

Regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca

1. I regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art. 27.

2. I regolamenti dei dipartimenti e delle strutture di ricerca sono approvati dai consigli di tali strutture a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte della commissione per la ricerca scientifica nella forma della richiesta motivata di riesame.

EDILIZIA UNIVERSITARIA E RESIDENZIALITÀ

Art. 31.

Edilizia universitaria

1. Il consiglio di amministrazione dell'università, sentito il senato accademico e la commissione per la ricerca scientifica, presenta alla provincia autonoma di Trento un piano pluriennale per l'edilizia universitaria nel quale sono descritte le esigenze edilizie per la didattica e la ricerca, la residenzialità e le strutture per docenti e ricercatori.

Art. 32.

Residenzialità

1. L'università promuove, in collaborazione con l'opera universitaria, iniziative intese a realizzare il carattere residenziale dell'università nei confronti della popolazione studentesca.

2. L'università facilita l'inserimento nel territorio del proprio personale per la realizzazione del carattere residenziale dell'università. Può predisporre un piano pluriennale e l'adozione di iniziative anche in forma contributiva dirette alla soluzione di problemi abitativi del proprio personale, nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni amministrative e contabili.

3. L'università può gestire direttamente le strutture abitative e logistiche per i docenti e ricercatori visitatori, il personale, i borsisti e gli studenti dei dottorati di ricerca.

COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 33.

Criteri generali

1. L'università considera compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le altre università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali; per valorizzare i risultati della ricerca scientifica favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive.

2. I rapporti esterni dell'ateneo sono disciplinati e posti in essere sulla base di un'apposita regolamentazione generale, approvata dal consiglio di amministrazione.

3. L'università può, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nel rispetto della legislazione vigente e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche:

a) stipulare contratti di diritto privato a termine secondo criteri predeterminati dal senato accademico, basati su particolari meriti acquisiti e risultati raggiunti in attività didattiche, scientifiche o professionali;

b) attivare corsi integrativi di quelli ufficiali con docenti visitatori stranieri;

c) favorire scambi di personale e di studenti.

I regolamenti di ateneo disciplinano le attività di cui al presente comma, nonché l'uso della lingua straniera nello svolgimento dei corsi di insegnamento ufficiali ed integrativi.

4. L'università può attivare contratti a termine con ricercatori e tecnici necessari per specifici progetti di ricerca, con modalità definite dal Regolamento generale di ateneo.

5. L'università può istituire borse di studio e di ricerca per studenti, laureati e dottori di ricerca.

Art. 34.

Partecipazione a soggetti esterni

1. L'università favorisce la promozione, lo sviluppo e la gestione dei rapporti e delle attività di comune interesse con soggetti esterni, sia pubblici che privati, perseguendo le finalità didattiche, di ricerca e gli interessi istituzionali.

2. La partecipazione dell'università è consentita laddove vengano rispettati i seguenti principi:

livello universitario dell'attività svolta ed adeguate competenze tecniche;

limitata partecipazione economica dell'ateneo, anche in relazione alle perdite;

clausole di salvaguardia e di garanzie a tutela dell'università;

potere di indirizzo, informazione e controllo dell'ateneo sulle attività svolte.

3. Le modalità di individuazione dei soggetti esterni, nonché le disposizioni di dettaglio, sono regolate da apposita disciplina approvata dal consiglio di amministrazione.

Art. 34-*bis*

Spin off e start up

1. L'università promuove le iniziative di spin off e start up al fine di valorizzare la ricerca sviluppatasi in ateneo, offrendo una concreta opportunità di collaborazione ai laureati e partecipando alle attività imprenditoriali collegate alle ricerche svolte.

2. Con apposita regolamentazione vengono disciplinati gli spin off e start up accademici.

Art. 35.

Numero programmato degli studenti dell'università

1. Per assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà e l'opera universitaria, entro il mese di aprile di ogni anno stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di studio, ne determina le modalità compatibilmente con le dotazioni di personale, le attrezzature didattiche, le disponibilità edilizie e residenziali e tenuto altresì conto delle esigenze formative del territorio.

2. Qualora le richieste di immatricolazione presentate superassero il numero programmato, le domande saranno selezionate in base a criteri di merito stabiliti con apposita regolamentazione.

3. Possono essere riservati posti a studenti meritevoli e bisognosi esclusi dalle graduatorie, nonché a cittadini stranieri e italiani residenti all'estero.

4. L'università promuove e concorre ad attuare iniziative dirette a facilitare l'orientamento alla scelta delle facoltà.

Art. 36.

Servizi per attività culturali, sportive e sociali

1. L'università, anche in collaborazione con il centro universitario sportivo e con l'opera universitaria, garantisce servizi per attività culturali, sportive e sociali degli studenti e del personale universitario.

2. L'università può contribuire alla realizzazione di iniziative nell'ambito delle attività di cui al comma precedente, nonché della formazione autogestita nei settori della cultura e degli scambi culturali, promosse da studenti e da dipendenti dell'università riuniti in cooperative o associazioni.

NORME FINALI

Art. 37.

Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, determina la data di inizio dell'anno accademico.

2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 38.

Modifiche di statuto

1. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione integrato ai sensi dell'art. 40 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e con le procedure di cui alla stessa.

2. Lo statuto e le modifiche di Statuto sono emanati dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Lo statuto e le modifiche di statuto e segnatamente quelle relative alle elezioni, agli elettorati ed ai mandati elettivi, entrano in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

4. Il consiglio di amministrazione integrato per le modifiche di statuto, di cui all'art. 40 della legge n. 590/1982, è convocato dal presidente del consiglio di amministrazione su proposta del rettore o del consiglio di amministrazione o anche del senato accademico e della commissione per ricerca scientifica riuniti in seduta congiunta.

5. La procedura per l'adozione delle modifiche è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 39.

Norme transitori

1. Il consiglio di amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente statuto cessa alla scadenza naturale del mandato.

Art. 40.

Sigillo

1. Il sigillo dell'università raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice su fondo chiaro, con la scritta «Athesina Studiorum Universitas».

08A05963

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione della retribuzione convenzionale giornaliera ai fini contributivi ed indennitari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori di cui all'articolo 4, n. 6) e n. 7), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Con decreto direttoriale 31 luglio 2008, la retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori di cui all'art. 4, n. 6) e n. 7), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini contributivi ed idennitari dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da valere nella provincia di Mantova, è determinata nella misura di euro 48 con decorrenza 1º gennaio 2008 per un periodo di due anni.

Detta retribuzione, per l'anno 2009, dovrà, comunque, essere adeguata al nuovo minimale per la liquidazione delle rendite, stabilito ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, del qualora quest'ultimo dovesse risultare di importo superiore.

08A06072

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo Reggio Controlli S.r.l., in Reggio Emilia.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 1º agosto 2008.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Visto altresì la direttiva del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77.

Esaminata la domanda del 30 giugno 2008 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati: Reggio Controlli S.r.l., con sede legale in via Luigi Capuana, 5 - 42100 Reggio Emilia:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A06067

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo EQM S.r.l., in Grottaglie.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 1º agosto 2008.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Visto altresì la direttiva del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77.

Esaminata la domanda dell'11 luglio 2007 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati: EQM S.r.l., con sede legale in via Calò, 63 - 74023 Grottaglie:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A06068

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'Organismo SEA - Servizi Energia Ambiente Srl, in Maglie.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 4 agosto 2008 il seguente organismo:

SEA - Servizi Energia Ambiente Srl, via Madonna di Leuca n. 19, Maglie (Lecce):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

08A06069

Abrogazione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'Organismo ASEA S.r.l., in Lecce

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 4 agosto 2008, considerato che con lettera del 1° luglio 2008 la società ASEA S.r.l., con sede in Lecce, via Paisiello, 34/A ha dichiarato di voler cessare l'attività quale organismo abilitato ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, l'abilitazione già concessa con decreto direttoriale 16 luglio 2003 è abrogata.

08A06070

Sostituzione del commissario liquidatore della società Fidelta S.p.a., Immobiliare Pacto 81 S.p.a., S.I.G.I. - Società Italiana Gestione Investimenti S.p.a., Fidelta Servizi Finanziari S.p.a., Mediolanum Sporting S.p.a. ed Albergo Residence S. Michele S.r.l., in Alessandria.

Con decreto ministeriale 1° agosto 2008 sono state accettate le dimissioni del rag. Guido Vella dall'incarico di commissario liquidatore delle società Fidelta S.p.a., Immobiliare Pacto 81 S.p.a., S.I.G.I. - Società Italiana Gestione Investimenti S.p.a., Fidelta Servizi Finanziari S.p.a., Mediolanum Sporting S.p.a. ed Albergo Residence S. Michele S.r.l., tutte con sede in Alessandria ed assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Dalla predetta data è nominato commissario liquidatore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa Fidelta S.p.a., Immobiliare Pacto 81 S.p.a., S.I.G.I. - Società Italiana Gestione Investimenti S.p.a., Fidelta Servizi Finanziari S.p.a., Mediolanum Sporting S.p.a. ed Albergo Residence S. Michele S.r.l., il dott. Nicola Tattoli, nato ad Alessandria il 5 dicembre 1944, con studio in Valenza (Alessandria), via Melgara, 3.

08A06073

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Eurco Fiduciaria S.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, in Milano.

Con decreto ministeriale 1° agosto 2008 alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Eurco Fiduciaria S.r.l., con sede legale in Milano, è stato preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

dott. Bernardo Draghetti, nato a Firenze il 16 dicembre 1964, con studio in Milano, corso Venezia, 3, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli, 15, in qualità di esperto;

dott. Carlo Fumagalli, con studio in Milano, via Donizetti, 30, in rappresentanza dei creditori.

08A06074

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-198) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.